

**IL TRIBUNALE DI BRINDISI**

composto dai Sig.ri Magistrati,

dott. S. Marzo

Il Presidente

dott. Antonio I. Natali

Giudice rel.

dott. S. Nastasia

Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il presente giudizio ha avuto quale oggetto la verifica, seppur *prima facie*, della legittimità dell'operato della banca ed, in particolare, dell'avvenuta segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi.

1.L'eventuale concorso della banca nella genesi dello stato di crisi economica di parte reclamante, sotto il profilo della mancata erogazione dei finanziamenti promessi.

Essendo emersa l'apprezzabile posizione debitoria di parte ricorrente, si é voluto verificare se la resistente avesse concorso, con condotte, specie, di tipo contrattuale, alla genesi dello stato di crisi economica.

In particolare, l'indagine si é appuntata sull'eventuale mancato finanziamento in correlazione con lo stato di avanzamento dei lavori.

A tal riguardo, un particolare approfondimento merita la questione relativa alla dedotta maturazione degli stati di avanzamento lavori da parte delle società A.B. Costruzioni e F. e, quindi, ad un loro ipotetico diritto all'erogazione di ulteriori somme da parte del Banco di Napoli che, non provvedendovi, avrebbe provocato alle società mutuarie uno "stress finanziario".

Al quesito quali fossero "le somme che la banca aveva deliberato di erogare alle società reclamanti e le somme effettivamente erogate", il CTU ha risposto che la banca aveva deliberato "l'erogazione di tre mutui a favore della società A.B. Costruzioni, dell'ammontare complessivo di € 5.100.000,00 ..., di cui € 2.800.000,00 per il cantiere di Brindisi via Fulvia, € 1.200.000,00 per il cantiere in Ceglie Messapica ed € 1.100.000,00 per il cantiere in Carosino". Il CTU ha inoltre precisato che:

per il mutuo di 2.800.000,00 stipulato l'1.8.2012 sono stati erogati € 2.100.000,00 in data 31.08.2012, € 250.000,00 in data 7.12.2012 ed € 100.000,00 in data 8.05.2013 e, quindi, in totale € 2.450.000,00.

per il mutuo di 1.200.000,00 stipulato il 28.9.2012 sono stati erogati € 175.000,00 in data 8.05.2013, € 110.000,00 in data 27.06.2013, € 139.000,00 in data 27.09.2013 ed € 62.000,00 in data 31.12.2013 e, quindi, in totale € 486.000,00.

Il mutuo di € 1.100.000,00 non è stato invece sottoscritto in quanto non avveratesi le condizioni sospensive cui era sottoposto: - acquisizione di regolare permesso a costruire e approvazione del progetto entro il 31.07.2012; - comunicazione entro la stessa data di inizio lavori.

Il CTU ha quindi precisato che *“a fronte di mutui deliberati per Euro 5.100.000,00, le somme effettivamente erogate ammontano ad € 2.936.000,00”*.

Orbene, dagli atti di causa, non consta che la Banca abbia rifiutato di erogare eventuali SAL, di volta in volta, maturati.

Invero, con le note difensive autorizzate con l'ordinanza resa all'udienza del 6.7.2016 la parte reclamante ha depositato dei fogli, privi di data certa e di sottoscrizione, chiamati “Documento contabile”, contenenti ciascuno una “richiesta di erogazione di rata di mutuo”.

A tal riguardo, il CTU ha, innanzitutto, verificato che dei documenti prodotti dalla parte reclamante, quattro recano la data del 6.5.2014 e quattro la data del 4.3.2015 (entrambe successive alla data di revoca degli affidamenti).

Quelli datati 6.5.2014 recherebbero richieste di erogazioni per SAL maturati di € 800.000,00 (a quella data il credito vantato dalla Banca per lo scaduto era di € 1.039.328,60) ma il CTU non è stato in grado di verificare, come chiesto dal Tribunale, “se vi sia corrispondenza fra le certificazioni relative agli stati di avanzamento prodotte dai reclamanti e le risultanze dei libri di cantiere” “perché non sono stati istituiti i libri di cantiere, come riferito dalla parte nel corso delle operazioni peritali dell'11.10.2016”. Inoltre, il CTU ha specificato di aver “verificato che non esiste in atti corrispondenza precedente al 24.04.2014 (data di revoca degli affidamenti) da cui risulti che la banca abbia ricevuto informazioni circa la consistenza dei n. 8 stati di avanzamento lavori ...”. L'ausiliario del CTU, dal canto suo, ha specificato che la parte reclamante non ha prodotto alcun documento contabile di cantiere e che “la sola certificazione dei lavori relativi alle opere eseguite è documentabile esclusivamente attraverso fatture di acconto, molte delle quali prive di descrizione specifica delle opere eseguite da ditte

subappaltatrici (come da fatture allegate)” (trattasi di fatture emesse dalla A.B. Costruzioni alla F. e dalla F. alla A.B. Costruzioni). Anche l’ausiliario ha, quindi, concluso il suo elaborato affermando che “non è possibile ricavarne la corrispondenza con gli stati di avanzamento lavoro prodotti”.

2. La complessiva relazione giuridica tra le parti. Sindacato alla stregua del principio di buona fede oggettiva.

Nondimeno, tali circostanze di fatto rappresentano l'epilogo di una vicenda articolata e connotata da un agire illecito, almeno sotto il profilo civile, dell'operatore bancario.

Come evidenziato dal ctu, "allo scopo di finanziare i vari cantieri delle società reclamanti, il Banco di Napoli tra il 2003 ed il 2010 concedeva n.8 mutui fondiari dell’ammontare complessivo di €. **13.422.000,00**, di cui €. 7.820.000 alla CR COSTRUZIONI ed €. 5.602.000,00 alla F."

Ancora, "a garanzia della stabilità degli interessi dei mutui, perché sottoscritti con formula a tasso variabile, il Banco di Napoli di Francavilla Fontana proponeva alle società di sottoscrivere una serie di contratti derivati di *swap* che avevano prodotto ingiustificati oneri per circa €. 600.000,00 che, addebitati sui cc/cc di appoggio dei mutui, avevano determinato lo splafonamento sull'affidamento concesso e, conseguentemente, la segnalazione a sofferenza delle società ricorrenti".

"Instaurato il contenzioso giudiziale per l’annullamento dei contratti derivati, lo stesso è stato dichiarato estinto per effetto di una TRANSAZIONE formalizzata in data 19.06.2012 (in atti, v. doc.7 fascicolo Avv. D’Ippolito, in Appendice n.1 e n.2 della ctu di maggio 2016).

L’atto transattivo del 19.06.2012 ha determinato la rinuncia agli atti del giudizio innanzi al Tribunale di Taranto n.7283/10 RG e del n. 7284/10 RG (con citazioni introduttive notificate il 03.12.2010).

Negli atti transattivi (in atti doc.7 fascicolo Avv. D’Ippolito, Allegato n.1 e 2 della ctu di maggio 2016) si legge di una rinuncia parziale della banca relativa ai differenziali d’interesse già maturati dal BdN per €. 142.976,16 (per ciascuna delle due società del gruppo) in cambio della rinuncia agli atti ed all’azione giudiziaria, con abbandono delle cause civili per inattività delle parti, ai sensi dell’art. 309 c.p.c., fin dalla udienza del 19.09.2012.

Lo stesso giorno 19.06.2012, la banca ha deliberato, a determinate condizioni, la concessione dei tre mutui dell’ammontare complessivo di €. 5.100.000,00 previa cancellazione del mutuo ipotecario di €. 5.864.000,00 deliberato il 23.09.2011 (così è

scritto nella comunicazione di delibera in Allegato n.3 della suddetta ctu), senza nessun apparente collegamento diretto con la rinuncia agli atti del contenzioso giudiziario pendente.

Invero, almeno ad una valutazione sommaria, la contemporaneità, rispetto alla suddetta transazione, della delibera di concessione dei mutui fondiari dell'ammontare di Euro 5.100.000,00, a favore delle reclamanti (in atti doc.9 fascicolo Avv. D'Ippolito, Allegato n.3 della cit. ctu) fa supporre che, sostanzialmente, l'accordo tra le parti per il superamento della controversia riguardante i prodotti derivati prevedesse anche il finanziamento di interventi edilizi per €. 5.100.000,00, benché sottoposto alla condizione sospensiva della presentazione di regolare permesso a costruire e approvazione dei progetti entro il **31.07.2012**.

Orbene, le erogazioni avvenivano non con atti notarili ma con accredito diretto in c/c.

Erogazioni:

- 175.000,00 erogati in data 08/05/2013;
- 110.000,00 erogati in data 27/06/2013;
- 139.000,00 erogati in data 27/09/2013;
- 62.000,00 erogati in data 13/12/2013; TOTALE €. 486.000,00.

Orbene, come già evidenziato, il terzo mutuo dell'importo di €. 1.100.000,00 non è stato mai sottoscritto, pur deliberato contestualmente agli altri (atti doc. 9 fascicolo Avv. D'Ippolito, Allegato n.3 della ctu).

Dunque, a fronte di mutui deliberati per **€uro 5.100.000,00** le somme effettivamente erogate ammontano a **€uro 2.936.000,00**.

Il Banco di Napoli con raccomandata AR del 24.04.2014 (in Allegato n.5 della ctu) ha comunicato alla CR COSTRUZIONI il recesso degli affidamenti e intimato il pagamento delle somme dovute.

Nel mese di giugno 2015, segnalava alla Centrale dei rischi di Banca d'Italia il passaggio a sofferenza delle due società solo (in Allegato n.4 della ctu).

La ragione risiederebbe, secondo la reclamata, nella nuova valutazione del merito creditizio di cui godono le società del gruppo C..

A prescindere dalla sussistenza di garanzie reali e personali poste a presidio dei crediti (che non sono in discussione), il Banco di Napoli ha sostenuto –infatti- che il passaggio dalla segnalazione di crediti per cassa a quella di crediti a sofferenza, operata nel giugno 2015 sarebbe dovuta ad una valutazione di rischio patrimoniale caratterizzata dalla previsione di una seria difficoltà di recupero del credito.

Inoltre, la difesa del BdN ha dichiarato che la CR Costruzioni è stata segnalata a sofferenza sin da Ottobre 2014 per €. 435.000,00 e da dicembre 2014 per €. 1.609.000,00. Altresì, CARIGE - si afferma - ha iscritto ipoteca giudiziale in danno alla F. sin da Agosto 2014 e i bilanci 2013 delle due società mostravano perdite di esercizio.

Nondimeno, come rilevato dal ctu, al momento della revoca degli affidamenti intervenuta il giorno **24.04.2014**, "la banca aveva avanti a se solo una situazione di inadempimento costante sulle rate di mutuo in corso che si protraeva da luglio 2013 con un'esposizione debitoria delle reclamanti che alla data del 24.04.2014 era così composta:

CR COSTRUZIONI Srl €. 381.380,28;

F. Srl €. 667.948,32; in TOTALE €. 1.039.328,60".

Per contro, "in quello stesso momento storico", la banca non aveva ancora potuto avere cognizione dei bilanci al 31.12.2013, entrambi successivamente pubblicati, presso il registro imprese, con una perdita di €. 304.000,00 (CR Costruzioni) e di €. 797.777,00 (F.). Inoltre, non aveva ancora, davanti a se, le segnalazioni a sofferenza della CR Costruzioni (successivamente segnalata da altri istituti nell'ottobre e nel dicembre 2014), non aveva notizia dell'iscrizione ipotecaria giudiziale di Banca Carige SpA (notizia giunta nell'agosto dell'anno 2014) ecc.

Dunque, - e ciò, mentre era "in corso il programma costruttivo" - il Banco di Napoli ha retrocesso la valutazione del merito creditizio riservata alle due società semplicemente a motivo del perdurare delle morosità sulle rate scadute e non pagate dei mutui erogati.

Dunque, pur in presenza di una situazione fattuale che vedeva invariate le sue connotazioni essenziali, ovvero l'inadempimento della reclamante, la banca ha optato per lo scioglimento unilaterale della relazione giuridica *inter partes*.

Ciò, per quanto fosse evidente, secondo un criterio economico e sostanzialmente oggettivo, che, almeno nel breve periodo, quell'inadempimento non poteva che perdurare. D'altronde, le provvidenze accordate erano strumentali, per stessa volontà delle parti, non all'estinzione del debito, ma al proseguo di quell'attività costruttiva che, solo nel lungo periodo, avrebbe potuto, verosimilmente, fonire i proventi necessari a ovviare alla crisi economica della reclamante.

Tale revisione o declassamento del merito creditizio appare, pertanto, *prima facie*, non supportato da una motivazione ragionevole, già sotto il profilo economico, nè ancorabile a criteri oggettivi.

Soprattutto, però, ad una valutazione sommaria, appare illecita la richiesta di rientro e la revoca degli affidamenti.

Infatti, in sostanza, la banca, *prima facie*, ha prima posto fine al contenzioso giudiziario con parte reclamante, sottraendosi così all'alea del giudizio e, al contempo, accordando ad essa nuove provvidenze economiche, *rectius* impegnandosi alla loro erogazione.

Dopo aver ingenerato un ragionevole affidamento nella controparte nel prosequio della relazione giuridica - economica e nella sua proficuità, anche per il tramite della parziale somministrazione di nuove risorse economiche, ha revocato, senza ragioni apprezzabili giuridicamente ed economicamente, gli affidamenti, costringendo la controparte ad un immediato rientro, da ritenersi, già ad una valutazione prognostica e *ex ante*, di difficile attuazione.

Orbene, in applicazione di una massima di comune esperienza, deve ritenersi che la revoca degli affidi e il mancato tempestivo rientro, nello specifico contesto della fattispecie concreta, abbiano implementato quella situazione di stress finanziario che ha portato al definitivo collasso delle società ricorrenti.

Sotto il profilo delle qualificazioni giuridiche, tale condotta appare, almeno secondo una valutazione sommaria, in contrasto con il generale obbligo di buona fede oggettiva ex artt. 1375-1175 c.c. che ha efficacia etero-regolamentare in relazione ad ogni vincolo contrattuale ed è dotato di fondamento anche costituzionale nel principio di solidarietà economica e sociale di cui all'art. 2 Cost..

Ponendosi, *prima facie*, l'illecita revoca degli affidamenti quale causa primaria, anche se non esclusiva, del cristallizzarsi della posizione debitoria della reclamante, deve ritenersi che l'avvenuta segnalazione sia connotata da profili di abusività e, quindi, di illiceità.

Ne consegue che ne deve essere ordinata la cancellazione, dovendosi ritenere concettualmente inammissibile, per gli operatori bancari, il potere-dovere di procedere ad una segnalazione i cui presupposti abbiano contribuito a far insorgere.

Sotto altro aspetto, *prima facie*, non sembra meritevole di essere segnalata alla Centrale Rischi, per la carenza di disvalore giuridico, una situazione in cui l'impresa

non é la principale artefice del proprio dissesto, ma lo stesso sia in qualche misura "eterodeterminato".

D'altronde, nel giudizio di bilanciamento fra l'interesse all'informazione del mercato e il diritto costituzionalmente garantito all'esercizio dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 41 Cost., ritiene questo Collegio che si debba accordare prevalenza a questo secondo.

Ciò, anche in conseguenza dei vincoli derivanti dall'ordinamento euro-unitario che riconosce alla competitività del mercato e alla sua efficienza valore preminente, in quanto interesse di tipo-finale e non meramente strumentale.

Sotto tale profilo, é innegabile che un uso abusivo del potere-dovere di segnalazione possa incidere sulla stessa sopravvivenza dei soggetti economici, incidendo negativamente sull'assetto concorrenziale del mercato di riferimento che é quello in cui opera l'impresa segnalata.

Nè, *prima facie*, sotto il profilo rimediabile, data la preordinazione della centrale rischi a consentire un'adeguata valutazione del merito creditizio, può ritenersi che una mera tutela per equivalente possa considerarsi pienamente satisfattiva del bene della vita agognato che é quello alla stessa sopravvivenza di un soggetto giuridico - l'impresa - che vive della liquidità accordatagli dal circuito bancario. Ed, é indubbio che l'ordinamento debba accordare, anche in via cautelare, il rimedio che maggiormente si attaglia alle esigenze di tutela del caso di specie. Diversamente, sarebbe inammissibilmente, conculcato lo stesso principio di effettività della tutela che ha rilievo non solo costituzionale negli artt. 24 e 113, ma anche sovranazionale negli artt. 6 e 13 Cedu, nonché 47 Carta di Nizza.

PQM

1) in riforma del provvedimento reclamato, ordina l'immediato ritiro della segnalazione <<a sofferenza>> della società e dei fideiussori garanti segnalati, sigg. C. Rocco e C. Francesco, nella Centrale Rischi Bankitalia;

2) condanna parte reclamata al pagamento delle spese di ctu, nonché di quelle di lite, liquidate, rispettivamente, in complessivi euro 3500,00, oltre Iva e Cap e spese generali come per legge, per il giudizio di primo grado e in euro 6500,00 per il presente grado.